

# Trovarisposte

Il notaio Risposta n. 17

## I soldi della zia non sono del cugino

*È deceduta mia zia, marito già deceduto, nessun figlio ed io sono figlio unico e mio papà e mia zia erano gli unici fratelli. La zia ha redatto un testamento nel quale lasciava la casa a un cugino, non citando null'altro. Aveva una piccola cifra su un c/c bancario, posso considerarmi erede di questi soldi e quali documenti devo produrre alla banca per poterli ritirare? Devo pagarci anche delle tasse? Grazie.*

LETTERA FIRMATA

Se il testamento di sua zia ha disposto unicamente un legato a favore del cugino (e dalla lettura del testamento la disposizione non può essere interpretata come istituzione di erede universale), sul restante patrimonio (attivo e passivo che sia) vengono chiamati gli eredi legittimi (il fratello, se fosse ancora vivente, oppure - per rappresentazione - i figli di quest'ultimo, se il fratello fosse già deceduto). La

qualifica di erede si consegue con l'accettazione e può essere provata alla banca, con l'esibizione di un atto notorio. Essendo il rapporto che lega zia e nipote, di terzo grado in linea collaterale, lei non beneficerebbe di alcuna franchigia e dovrebbe pagare allo Stato un'imposta di successione nella misura del 6% sull'attivo ereditario. Al fine di prelevare le somme la banca le chiederà dunque un atto notorio e la dichiarazione fiscale di successione.



**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217  
manda una email a trovarisposte@eco.bg.it  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

**I COMMERCIALISTI**Simona Bonomelli, Aldo Cattaneo  
dell'Ordine commercialisti di Bergamo**RISPOSTA N. 18**

### Quel credito errato nel modello 730

*Viene sottoposto il caso di un 730 pre-compilato consegnato al Caaf e accettato, da cui risulta un credito. Emerge però che il Cud era sbagliato: indicava un credito Irpef non rimborsato che in realtà era un errore. Il Caaf consiglia di presentare un Unico integrativo nei termini, pagando una cifra pari al credito Irpef non rimborsato errato. Nel frattempo emerge che il datore di lavoro, non avrebbe rimborsato nemmeno il credito effettivo.*

Gent.mo Lettore, in primo luogo si conferma che nel 2013 il termine per consegnare il modello 730/2013 per dichiarare i redditi 2012 ai Caf e ai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale era il 10 giugno 2013. Inoltre, si conferma che nel caso in cui vi sia incapienza da parte del datore di lavoro, il credito non può essere rimborsato e viene evidenziato nel Cud dell'anno successivo, per essere portato nuovamente nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). Se il contribuente si è accorto di aver un minore credito rispetto a quanto dichiarato nel modello 730/2013 deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche integrativo e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che deve essere rimborsato dal sostituto d'imposta. Infatti, si ricorda che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate

con la consegna del Modello 730 originario e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Modello 730. Nel caso segnalato però il rimborso non viene erogato e si ritiene che, se non si provvede al versamento del minore credito derivante dal modello Unico Persone Fisiche integrativo, che deve comunque essere presentato, quando l'Agenzia delle Entrate provvederà ad accertare con avviso bonario il mancato versamento del minor credito, si possa fare istanza per dimostrare di non dovere nulla, in quanto il maggiore credito scaturente dal modello 730 non è stato rimborsato dal sostituto d'imposta. Ovviamente tale soluzione potrà essere invocata solo a condizione che nella successiva dichiarazione si esponga quale credito non rimborsato il corretto importo, come risultante dal modello Unico Persone Fisiche.

**RISPOSTA N. 19**

### Imposta di registro Va sul canone reale

*Sono proprietario di un locale commerciale dato in locazione. Volevo chiederle se l'imposta di registro del 2% che si paga al momento dei rinnovi annuali (112T), si calcola sempre sul canone iniziale, stabilito al momento della stipula del contratto, oppure se ogni anno bisogna prima fare la rivalutazione Istat e poi sul canone rideterminato in questo modo calcolare l'importo dovuto. Chiedo inoltre cortesemente di conoscere in base a quale normativa ha basato il suo parere.*

LETTERA FIRMATA

L' art.17 comma 3 del Dpr 131 del 1986 recita testualmente: «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale

l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno». La lettura letterale della norma nel momento in cui si riferisce al «...canone relativo a ciascun anno...» lascia presupporre che, in caso di corrispettivo diverso tra i diversi anni di durata del contratto, l'imposta debba essere calcolata sul canone effettivo. Uno dei motivi di variabilità del canone da un anno all'altro è sicuramente la rivalutazione Istat annuale. Pertanto, relativamente al quesito, si ritiene che l'imposta di registro sui contratti di locazione pluriennale nella misura vigente del 2% si debba applicare sul canone annuo effettivo e quindi comprensivo di rivalutazione Istat. Tale conclusione non è esplicitamente regolamentata né prevista da alcuna norma specifica; è la letteralità della stessa norma che fa propendere per tale interpretazione. Ad ulteriore conferma si consideri che tale risulta anche l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che sul proprio sito ufficiale esplicita la propria posizione in termini chiari: «Per i contratti che durano più anni si può scegliere di: pagare, al momento della registrazione, l'imposta dovuta per l'intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo); versare l'imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità». Anche sull'annuario pubblicato dall'Agenzia delle Entrate viene confermato tale indirizzo. Il link per accedere all'informazione è il seguente: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+contratti+beni+immobili/Contratto+di+locazione+07+2013/Quanto+s+i+paga+Regime+ordinario/>

**IL NOTAIO**Francesco Boni  
del Collegio notarile di Bergamo**RISPOSTA N. 20**

### Un testamento poco impugnabile

*Vorrei sapere se un testamento fatto dalla mamma vedova ai figli con le rispettive quote (in parti uguali), può essere annullato all'apertura se un figlio contesta. Grazie.*

LETTERA FIRMATA

Le eccezioni che si possono muovere ad un testamento possono essere di due categorie: vizi formali (per esempio se difetta l'olografia, la data, la firma, ecc.), ovvero sostanziali (per esempio con riferimento alla capacità del testatore, oppure se non sono rispettate le disposizioni a tutela dei legittimari, ecc.). Di regola il testamento pubblico di notaio garantisce la massima sicurezza, ma spesso i testamenti olografi presentano vizi che possono dar luogo ad impugnazioni. Il caso che lei prospetta (istituzione di tutti i successibili, in quote uguali tra loro) apparentemente sembra non lasciare spazio a contestazioni. In presenza di

figli e senza coniuge non esistono altre categorie di soggetti legittimari; dunque le uniche ipotesi di contestazione potrebbero appellarsi a vizi formali del testamento, o alla capacità della testatrice. Si tratterebbe comunque di una impugnazione inutile (quanto inutile è in quel caso il testamento), dato che anche senza scrivere alcunché, verrebbero comunque chiamati alla successione tutti i figli, in parti uguali tra loro. L'unico motivo di eccezione è il caso in cui la madre avesse effettuato donazioni in vita a qualche figlio, di valore tale che, se sommato alla quota di eredità, superi la quota disponibile.

**RISPOSTA N. 21**

### Delega sul conto e creditori

*Ho firma solo per delega sul conto corrente di mia moglie; in caso di miei problemi finanziari e fiscali, possono rivalersi su detto conto? Siamo in regime di separazione dei beni.*

LETTERA FIRMATA

Le somme depositate su un conto corrente bancario si presumono appartenere al

sogetto titolare del conto. Non è una presunzione assoluta (cioè è sempre possibile dimostrare il contrario) ma per smontare tale presunzione occorrerebbero prove certe ed inequivocabili circa la provenienza del denaro. La delega di firma è solo il conferimento del potere di operare sul conto corrente, quindi di disporre prelievi e versamenti di somme, che il titolare può concedere a chiunque, sia esso il coniuge, quanto un estraneo. Se dunque il delegato non è titolare delle somme depositate sul conto, non è certo possibile che i suoi creditori si rivalgano su di esse. Posta in questi termini, il deposito delle proprie somme sul conto del coniuge, potrebbe configurare un facile escamotage per sottrarre ai creditori le risorse su cui potersi rivalere. Tuttavia è altrettanto evidente che in situazioni di dissesto finanziario e di aggressione da parte dei creditori, sarà bene che il coniuge titolare del conto abbia i mezzi per documentare l'appartenenza e la provenienza dei denari depositati in banca; infatti in difetto di redditi da lavoro, donazioni, eredità, rimborsi assicurativi, ecc., sarà facile presumere che appartengano al coniuge debitore.

**@Trova Risposte**

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via fax allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica

(barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista  
 Notaio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

 Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**